

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3686 del 04/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO, STACCAGGIO E RIDISTRIBUZIONE CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOC. RIZZOLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3783 del 04/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO, STACCAGGIO E RIDISTRIBUZIONE CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), LOC. RIZZOLO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza della Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.**, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) con nota del 24.6.2016 (acquisita al protocollo Provinciale n. 6666 del 27.6.2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "ricevimento stoccaggio e redistribuzione cereali" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- le emissioni da autorizzare sono relative alle fasi di ricezione (E1) e pulizia cereali (E2) e che risultano altresì presenti sili per lo stoccaggio;
- la ditta dichiara di aver acquisito gli impianti le cui emissioni erano state autorizzate, ex DPR 203/88, in capo alla Romani Spa (D.D. n. 753 del 22.4.2002 con cui era volturata in capo alla ROMANI SPA l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza alla ROMANI LUIGI srl con OP n. 262 del 17.7.1997);
- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera posseduta dalla ROMANI spa è da considerarsi decaduta in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06, pertanto lo stabilimento si qualifica come nuovo in base alla definizione di cui all'art. 268 del D.Lgs. 152/06 stesso;
- la Ditta dichiara che sono presenti unicamente scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura (non soggetti ad autorizzazione ex art. 124 D.Lgs 152/2006) e, per quanto attiene l'impatto acustico, che non sono variate le condizioni di esercizio

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 26/9/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi competenti - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. - per l'attività di "ricevimento stoccaggio e redistribuzione cereali" svolta nello stabilimento in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no, Loc. Rizzolo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** (C.F. 00105680334) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), via C. Colombo n° 35 - per l'attività di "ricevimento stoccaggio e ridistribuzione cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no loc. Rizzolo. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – TRAMOGGIA SCARICO CEREALI

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 – PULIZIA CEREALI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/gg
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;

- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1** ed **E2** devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.